

REGOLAMENTO D'ESERCIZIO

PER I PORTI E LE ZONE PUBBLICHE D'ORMEGGIO

CAPITOLO I: SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Art. 1

Scopo

Il presente Regolamento definisce le attrezzature e le aree pubbliche a lago destinate allo stazionamento di natanti e disciplina il loro uso.

In particolare, esso stabilisce le condizioni per l'affitto dei posti d'ormeggio e le regole intese a mantenere in buono stato i relativi impianti e garantire il loro confortevole e sicuro uso nel rispetto dell'ambiente.

Art. 2

Campo d'applicazione

Il Regolamento si applica a tutte le aree pubbliche in acqua e sulla riva destinate all'ormeggio di natanti, fatta eccezione per i campi di boe disciplinati dall'Autorità cantonale.

Esso è vincolante nei confronti di tutti i locatari di posti d'attracco e di tutte le altre persone che si soffermano all'interno delle citate aree.

Art. 3

Zone destinate

Sono destinati all'ormeggio di natanti, i porti "Mappo" all'ormeggio al "Portigon" nonché i seguenti tratti di riva pubblica, limitatamente per i tipi di natanti indicati:

1. **Casa Lodola - Portigon** barche a remi senza o con motore ausiliario fino a 6 kW;
2. **Muro scogliera - Portighitt** barche a remi senza o con motore ausiliario fino a 6 Kw;
3. **Casa Fischer - riale Remorino** barche a remi senza o con motore ausiliario fino a 6 Kw;
4. **Riale Remorino/ riale Fontile - prima metà** barche a remi senza o con motore ausiliario fino a 6 Kw;
5. **Riale Fontile - proprietà Bacilieri** cantiere per piccole riparazioni 15 ottobre/15 aprile, ormeggio temporaneo per turisti soggiornanti nel Comune;
6. **Villa Margherita - riale Navegna** barche a vela;
7. **Casa al Lago - Casa Colomba** barche a vela;
8. **Casa Pomari e Villa Margherita** rastrelliere per windsurf.

Al di fuori dei porti e delle zone di riva summenzionati, l'attracco e il deposito di qualsiasi genere di natante, anche per solo breve tempo, sono vietati.

CAPITOLO II: PERMESSO

Art. 4

Obbligo di permesso

L'ormeggio soggiace ad un permesso del Municipio che viene concesso, per il porto "Mappo", in forma di un contratto di locazione e per il porto al "Portigon" e lo stazionamento sulle rive in forma di autorizzazione.

L'ormeggio per poche ore nei posti riservati nel porto "Mappo" a tale scopo non necessita di permesso.

Art. 5

Istanza d'ormeggio

L'istanza per la locazione di un posto d'attracco va presentata al Municipio, producendo fotocopia della licenza di navigazione del natante da ormeggiare.

Per i natanti che, giusta l'art. 16 cpv. 2 dell'Ordinanza federale sulla navigazione nelle acque svizzere, non necessitano di una licenza di navigazione, devono essere precisati il tipo e le dimensioni del natante.

Art. 6

Decisione

Le istanze per la locazione di un posto d'ormeggio al porto di Mappo vengono decise dal Municipio in base ai criteri fissati negli art.li 11, 12, 17 e 18 del presente Regolamento, tenendo conto dei posti disponibili e, per i posti sulla riva e nel porto al "Portigon", dopo aver sentito il parere della Commissione paritetica per la riva.

CAPITOLO III: AFFITTO DEI POSTI D'ORMEGGIO

Art. 7

Condizioni generali

I posti d'ormeggio vengono affittati a singole persone, limitatamente ad un posto per fuoco, che devono essere proprietari dei natanti attraccati.

Il Municipio può derogare alle precedenti disposizioni per il porto di Mappo e stipulare speciali contratti di locazione con cantieri nautici, imprese di trasporto concessionate, ditte di noleggio autorizzate ad esercizi pubblici.

La cessione delle autorizzazioni e dei contratti non è ammessa.

Le condizioni d'affitto vengono ulteriormente precisate nelle autorizzazioni e nei contratti di locazione.

Art. 8

Sublocazione di posti e affitto di natanti

La sublocazione di posti d'attracco e l'affitto di natanti stazionati sono consentiti unicamente se il contratto di locazione lo ammette espressamente.

Per gli attracchi di proprietà del Comune, le entrate risultanti dalle tasse di sublocazione sull'arco di un anno non devono eccedere le tasse fissate nel presente Regolamento per i relativi posti, a meno che un aumento non sia giustificato da prestazioni supplementari del sublocatore in diretta relazione con l'uso dell'attracco.

È garantito il diritto di controllo del contratto di sublocazione da parte del Comune.

Art. 9

Durata, disdetta e rinnovo

Le autorizzazioni e i contratti di locazione hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Esse si rinnovano tacitamente se nessuna delle parti inoltra disdetta scritta entro tre mesi prima della loro scadenza.

Art. 10

Cambiamento o vendita
del natante

Il cambiamento del natante necessita dell'autorizzazione del Municipio, rispettivamente la stipulazione di un nuovo contratto di locazione.

Un diritto per un nuovo permesso esiste solo se il tipo e le misure del nuovo natante non differiscono sostanzialmente da quelle del natante precedente e se le dimensioni non eccedono a quelle del posto finora occupato.

Nel caso della vendita di un natante, l'acquirente non può vantare nessun diritto di subingresso nel rapporto di locazione per il posto d'attracco.

CAPITOLO IV: CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO E TASSE AL PORTO "MAPPO"

Art. 11

Assegnazione dei posti
d'ormeggio

a) all'inizio

La prima volta, all'inizio dell'esercizio del porto, i locatari vengono scelti, mediante la procedura del pubblico concorso, rispettando il seguente ordine di priorità:

- a) detentori di boe o di altri impianti d'attracco autorizzati e posati lungo le rive di Minusio i quali, conformemente a quanto stabilito nella concessione cantonale per l'uso del demanio pubblico, devono essere rimossi al momento della realizzazione del porto;
- b) domiciliati nel Comune;
- c) residenti, ma non domiciliati nel Comune (proprietari e affittuari di immobili nel Comune);
- d) altri.

I precedenti criteri si applicano con la riserva che almeno il 20 % dei posti disponibili è assegnato a proprietari di natanti residenti in altri Comuni non rivieraschi; in mancanza di richieste sufficienti il Municipio può derogare a questa percentuale.

Art. 12

b) in seguito

Successivamente, nel caso di disdette o revoche, la scelta dei nuovi locatari avviene seguendo l'ordine di iscrizione nell'apposita lista d'attesa tenuta dal Municipio, salvaguardando il rispetto dei criteri di cui all'art. 11.

Art. 13

Tasse d'affitto

Le tasse annuali per l'affitto di un posto d'ormeggio sono:

CAT.	LARGHEZZA DEL NATANTE	TASSA ANNUALE
I	fino a 180 cm	fr. 1'200.00
II	181 cm - 240 cm	fr. 2'100.00
III	241 cm - 300 cm	fr. 2'800.00
IV	301 cm e più	fr. 4'000.00

Periodi parziali vengono computati come periodi interi.

Le tasse d'affitto comprendono le spese accessorie per acqua corrente ed elettricità dovute al normale uso dell'imbarcazione, nonché le spese per l'illuminazione e la segnalazione del porto; è pure compresa la tassa per l'occupazione dell'area di demanio pubblico *e un bonus annuo di fr. 200.00 (rispettivamente pro rata) per il posteggio antistante il porto da richiedere al Municipio.*

Il Municipio può derogare alle precedenti tasse per posti affittati da cantieri nautici, imprese di trasporto concessionate, ditte di noleggio autorizzate ed esercizi pubblici.

Il Municipio ha la facoltà di incassare le tasse anticipatamente, capitalizzandole.

Art. 14

Tasse speciali

Normativa in sospeso (vedi decisione Dipartimento delle istituzioni del 29.04.1993).

Art. 15

Tassa di cancelleria

Per la stipulazione di ogni contratto di locazione viene percepita dal locatario una tassa di cancelleria unica di fr. 100.00.

*Modifica adottata dal Consiglio comunale di Minusio nella seduta del 22.06.1998.
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni con ris. N° 157-RE-5375 del 18.08.1998*

Art. 16

Adeguamento
tasse

1. Il Municipio ha la facoltà di adeguare periodicamente le delle tasse all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo in misura massima corrispondente al calcolo dei canoni d'affitto secondo l'art. 27 cpv. 3 del Regolamento 31.03.1993 della Legge cantonale d'applicazione alla Legge federale 3.10.1975 sulla navigazione interna (computo dei costi di costruzione e gestione dell'impianto e relativi interessi).
2. Se l'adeguamento calcolato secondo l'art. 27 cpv. 3 del citato Regolamento eccede il tasso di indicizzazione, la competenza per l'adeguamento all'eccedenza è del Consiglio comunale.

CAPITOLO V: CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO E TASSE SULLA RIVA E NEL PORTO "AL PORTIGON"

Art. 17

Scelta dei locatari

a) all'inizio

La prima volta i locatari vengono scelti rispettando il seguente ordine di priorità:

- a) domiciliati nel Comune e patrizi;
- b) altri utenti.

Art. 18

b) in seguito

Successivamente, in caso di recesso, la scelta dei nuovi locatari avviene seguendo l'ordine di iscrizione nell'apposita lista d'attesa tenuta dal Municipio, salvaguardando il rispetto dei criteri di cui all'art. 12.

Art. 19

Tasse d'ormeggio

Le tasse per l'ormeggio di un natante sulla riva e nel porto al "Portigon" sono:

CAT.	TIPO DI NATANTE	TASSA PORTIGON	TASSA RIVA
A	barche a remi	fr. 100.00 all'anno	fr. 60.00 all'anno
B	barche a remi con motore ausiliario fino a 6 kW e barche a vela	fr. 150.00 all'anno	fr. 100.00 all'anno
C	catamarano	fr. 200.00 all'anno	fr. 150.00 all'anno
D	tavole da windsurf	fr. 0	fr. 70.00 all'anno
E	natante di turista	fr. 0	fr. 100.00 al mese

Periodi parziali vengono computati come periodi interi.
La tassa deve essere pagata entro il 31 dicembre, anticipatamente per l'anno seguente e non verrà restituita per nessun motivo.

Art. 20

Tassa di cancelleria

Al rilascio dell'autorizzazione il Municipio preleva una tassa unica di fr. 30.00.

Art. 21

Adeguamento delle tasse

1. Il Municipio ha facoltà di adeguare periodicamente le tasse all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo in misura massima corrispondente al calcolo dei canoni d'affitto secondo l'art. 27 cpv. 3 del Regolamento 31.03.1993 della Legge cantonale d'applicazione alla Legge federale 3.10.1975 sulla navigazione interna (computo dei costi di costruzione e gestione dell'impianto e relativi interessi).
2. Se l'adeguamento calcolato secondo l'art. 27 cpv. 3 del citato Regolamento eccede il tasso di indicizzazione, la competenza per l'adeguamento all'eccedenza è del Consiglio comunale.

CAPITOLO VI: USO DEI PORTI E DELLE ZONE D'ORMEGGIO

Art. 22

Approdo

L'approdo al porto "Portigon" e ai pontili interni del porto "Mappo" è riservato ai locatari, nonché ai loro ospiti.

L'approdo all'esterno del molo principale del porto "Mappo" è ammesso, limitatamente a poche ore.

In caso di emergenza, natanti in difficoltà possono rifugiarsi nei porti.

Art. 23

Immatricolazione

I natanti stazionati negli impianti comunali, fatta eccezione di quelli menzionati all'art. 16 cpv. 2 dell'Ordinanza federale dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere, devono essere immatricolati e provvisti dei relativi contrassegni, ben visibili, per consentirne l'individuazione.

Art. 24

Approdo e ormeggio

Le imbarcazioni devono approdare o essere ormeggiate al posto loro assegnato dal Municipio.

Con l'autorizzazione per l'ormeggio sulla riva vengono consegnati, dietro pagamento di una cauzione, una targhetta di riconoscimento e un gancio, a valere quali strumenti di controllo.

Un cambiamento del posto d'ormeggio può avvenire solo con il consenso scritto del Municipio.

È riservato il diritto del Municipio di modificare in ogni momento l'ordine d'ormeggio, dandone comunicazione agli interessati.

L'ormeggio deve essere realizzato a regola d'arte evitando danni alle altre imbarcazioni e alle infrastrutture.

I natanti ormeggiati nei porti devono essere fissati adeguatamente ai supporti previsti a tale scopo, utilizzando ormeggi di adeguata misura e resistenza.

Ogni natante stazionato in acqua deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi di materiale sintetico o di gomma commisurati alle dimensioni dell'imbarcazione.

È vietata qualsiasi modifica alle installazioni; sono segnatamente proibiti lavori di traforatura o altri interventi meccanici.

Onde evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscono lo sbattere delle cordine contro gli alberi.

Art. 25

Circolazione

All'interno dei porti e nelle immediate vicinanze degli impianti d'attracco la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h.

Gli accessi devono sempre essere mantenuti liberi.

Art. 26

Manutenzione e cura

La manutenzione delle attrezzature e delle zone d'attracco viene eseguita dai rispettivi proprietari.

I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni.

In particolare, essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e cura del caso, segnatamente durante i giorni di pioggia o di neve, oppure quando il livello del lago tende a salire o a scendere.

Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate o non ormeggiate secondo i parametri del presente Regolamento, saranno rimosse immediatamente dal Municipio a spese del locatario.

Ogni utente è obbligato a tenere scrupolosamente in ordine tutta l'attrezzatura e a utilizzarla con la massima cura.

Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente al Municipio, rispettivamente al proprietario del natante o degli impianti danneggiati.

Art. 27

Ordine generale e divieti

È vietata la balneazione nei porti e nelle immediate vicinanze degli impianti d'ormeggio, nonché praticare il surf a meno di 50 m dal porto.

I pontili e le rampe d'accesso nei porti sono sempre da tenere libere.

Ogni utente degli impianti d'ormeggio è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e sulle aree d'attracco; qualora dovesse lasciare tracce di sudiciume, deve provvedere alla pulizia immediata.

Sono vietati lavori di manutenzione o di riparazione ai natanti che possano causare inquinamenti o rumori eccessivi: in particolare è proibito travasare carburanti nei natanti, eseguire cambi di olio del motore e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche fuori dai punti destinati a tali scopi.

Avarie che causano perdite di olio o di carburante sono da riparare senza indugio.

È vietato l'attracco di imbarcazioni munite di WC e/o lavello con scarico nel lago.

I WC chimici devono essere scaricati nel "water" del gabinetto pubblico più vicino.

Le acque luride dei natanti - acqua di sentina, dei WC e dei lavelli - devono venire evacuate nella fognatura, tramite l'apposito impianto di pompaggio.

Durante le ore notturne deve essere evitato qualsiasi rumore.

È inoltre vietato:

- fuori dalle zone riservate a tali scopi il deposito di barchette di approdo, carrelli o di altre attrezzature di ogni genere sulla riva come pure la posa di pontili o altro;
- l'attracco di natanti a piante, panchine, pali di luce, paracarri o altro;
- l'ormeggio permanente sul lato esterno dei moli principali del porto "Mappo";

- lasciare inutilizzati i posti d'ormeggio per un periodo prolungato senza autorizzazione del Municipio.

Art. 28

Responsabilità

L'uso delle attrezzature d'ormeggio avviene a rischio proprio dell'utente.

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che questa può causare all'interno delle zone d'ormeggio, sia ai manufatti, sia agli altri natanti.

Il Comune non assume responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni o manomissioni alle imbarcazioni, nè in caso di eventi naturali, quali alluvioni, inondazioni, forti cadute di neve, ecc.

Proprietari che affidano il loro natante a terze persone e concessionari che affittano posti a terzi sono responsabili personalmente di eventuali danni da essi causati.

CAPITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI**Art. 29**

Sorveglianza

Il Municipio e, in via subordinata, i guardiani della riva e dei porti, vigilano sull'osservanza di questo Regolamento; le loro disposizioni sono da rispettare.

Art. 30

Sanzioni

Il mancato rispetto delle presenti norme e delle disposizioni del Municipio o dei guardiani dà luogo ad un ammonimento scritto.

In caso di recidiva o di gravi infrazioni il Municipio può comminare una multa fino a fr. 10'000.00 e/o disdire con effetto immediato l'autorizzazione o il contratto di locazione.

Imbarcazioni ormeggiate abusivamente potranno venir rimosse a spese del proprietario; valgono in seguito le disposizioni di cui all'art. 721 CCS.

Art. 31

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato o del Dipartimento da esso delegato.

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DI MINUSIO IN DATA 26.01.1993.

APPROVATO DAL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI IN DATA 29.04.1993.

I N D I C E

CAPITOLO I: SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Art. 1	Scopo		1
Art. 2	Campo d'applicazione	1	
Art. 3	Zone destinate all'ormeggio		1/2

CAPITOLO II: PERMESSO

Art. 4	Obbligo di permesso		3
Art. 5	Istanza d'ormeggio		3
Art. 6	Decisione		3

CAPITOLO III: AFFITTO DEI POSTI D'ORMEGGIO

Art. 7	Condizioni generali		4
Art. 8	Sublocazione di posti e affitto di natanti		4
Art. 9	Durata, disdetta e rinnovo		4
Art. 10	Cambiamento o vendita del natante		5

CAPITOLO IV: SCELTA DEI LOCATARI E TASSE PER IL PORTO "MAPPO"

Art. 11	Scelta dei locatari	a) all'inizio	6
Art. 12		b) in seguito	6
Art. 13	Tasse d'affitto		7
Art. 14	Tasse speciali		7
Art. 15	Tassa di cancelleria		7
Art. 16	Adeguamento delle tasse		8

CAPITOLO V: SCELTA DEI LOCATARI E TASSE PER L'ORMEGGIO SULLA RIVA E NEL PORTO AL "PORTIGON"

Art. 17	Scelta dei locatari	a) all'inizio	9
Art. 18		b) in seguito	9
Art. 19	Tasse d'ormeggio		9/10
Art. 20	Tassa di cancelleria		10
Art. 21	Adeguamento delle tasse		10

CAPITOLO VI: USO DEI PORTI E DELLE ZONE D'ORMEGGIO

Art. 22	Approdo	11
Art. 23	Immatricolazione	11
Art. 24	Approdo e ormeggio	11/12
Art. 25	Circolazione	12
Art. 26	Manutenzione e cura	12
Art. 27	Ordine generale e divieti	13
Art. 28	Responsabilità	14

CAPITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29	Sorveglianza	15
Art. 30	Sanzioni	15
Art. 31	Entrata in vigore	15